

CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' MONTANA ED I COMUNI DEL TERRITORIO

PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI

Modifica della convenzione sottoscritta in data 4 aprile 2018

Premesso che:

- i Comuni di Aritzo, Atzara, Austis, Belvi, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Sorgono, Teti e Tonara e la Comunità Montana in data 4 aprile 2018 hanno sottoscritto la convenzione che regola i rapporti del servizio associato per la gestione dei rifiuti urbani;
- il Consiglio Comunitario con deliberazione N.95 del 30.11.2018 ha modificato l'articolo 6 della convenzione nei commi n. 10, 11, 12 e 13, mentre il comma 12, della precedente stesura, assume il numero 14 della nuova numerazione mantenendo i medesimi contenuti;

Ciò premesso, il giorno _____ del mese di _____ e dell'anno 201_, -----

TRA

la Comunità Montana (P.IVA 01345790917) rappresentata dal dott. Alessandro Corona nato a _____ il __.__.19__ e residente, in relazione al presente atto, presso la sede dell'ente in via Bulgaria sn a Sorgono, il quale interviene nella sua qualità di Presidente; ----

E

l'Amministrazione Comunale di Aritzo (C.F./P.IVA 00160010914), rappresentata dal sig. Gualtiero Mameli nato a Aritzo il 13.08.1963 residente, in relazione al presente atto, presso la sede comunale, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco; -----

l'Amministrazione Comunale di Atzara (C.F./P.IVA 00162890917), rappresentata dal dott. Alessandro Corona nato a Sorgono il 12.04.1974 residente, in relazione al presente atto, presso la sede comunale, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco; -----

l'Amministrazione comunale di Austis (C.F./P.IVA 00180590911), rappresentata dalla

dott. Alessandro Alciator che agisce nel presente atto nella sua qualità di Commissario Straordinario (Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 74 del 30.07.2018) in esecuzione della delibera sopra richiamata; -----

L'Amministrazione comunale di Belvi (C.F./P.IVA 00161980917), rappresentata dal sig. Sebastiano Casula che agisce nel presente atto nella sua qualità di Sindaco in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale sopra richiamata; -----

L'Amministrazione comunale di Desulo (C.F./P.IVA 00168490910), rappresentata dal sig. Gian Luigi Littarru che agisce nel presente atto nella sua qualità di Sindaco in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale sopra richiamata; -----

L'Amministrazione comunale di Gadoni (C.F./P.IVA 00160510913), rappresentata dall'avv. Francesco Peddio che agisce nel presente atto nella sua qualità di Sindaco in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale sopra richiamata ; -----

L'Amministrazione comunale di Meana Sardo (C.F./P.IVA _00161820915), rappresentata dal sig. Demuru Marco che agisce nel presente atto nella sua qualità di Sindaco in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale sopra richiamata; -----

L'Amministrazione comunale di Ortueri (C.F./P.IVA 00177790912), rappresentata dalla dott. Giovanni Maria Retanda che agisce nel presente atto nella sua qualità di Commissario Straordinario (Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 56 del 11.06.2018) in esecuzione della delibera sopra richiamata; -----

L'Amministrazione comunale di Sorgono (C.F./P.IVA _00160130910), rappresentata dal sig. Giovanni Arru che agisce nel presente atto nella sua qualità di Sindaco in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale sopra richiamata; -----

L'Amministrazione comunale di Teti (C.F./P.IVA 00716030911), rappresentata dal sig. Costantino Tidu che agisce nel presente atto nella sua qualità di Sindaco in esecuzione della

delibera di Consiglio Comunale sopra richiamata; -----

l'Amministrazione comunale di Tonara (C.F./P.IVA 00162960918), rappresentata dalla dott.ssa Flavia Giovanna Chiara Loche che agisce nel presente atto nella sua qualità di Sindaco in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale sopra richiamata; -----

si conviene e si stipula quanto appresso: -----

ARTICOLO UNICO

1. Il comma 10 dell'art.6 della convenzione del servizio associato per la gestione dei

rifiuti è modificato come appresso:

I comuni costituiscono una cauzione a favore della Comunità Montana pari a tre dodicesimi della spesa annuale mediante polizza fidejussoria, avente durata pari a sette anni, salvo proroghe. La fidejussione, immediatamente escutibile, sarà incassata, totalmente o parzialmente, dalla Comunità Montana nella misura del credito vantato e dei relativi interessi, quando vi sia omissione dei pagamenti dovuti entro i termini stabiliti. Quando la stessa sia escussa, tutta o in parte, resta l'obbligo del comune interessato perché la stessa sia integralmente ricostituita.

2. Il comma 11 dell'art.6 della convenzione del servizio associato per la gestione dei

rifiuti è modificato come appresso:

Vengono ritenute ammissibili le seguenti ulteriori forme di garanzia:

- deposito cauzionale in contanti pari a tre dodicesimi del costo annuale del servizio, IVA compresa, da versare alla Comunità Montana. Qualora sia incassata totalmente o parzialmente resta l'obbligo del comune interessato a ricostituirla immediatamente.
- versamento anticipato per ciascun esercizio finanziario dell'intera spesa stimata per l'anno di riferimento, da compensare a consuntivo.

3. Il comma 12 dell'art.6 della convenzione del servizio associato per la gestione dei

rifiuti è modificato come appresso:

Quando la garanzia sia offerta mediante fidejussione ovvero nella forma del deposito cauzionale, in deroga ai termini fissati nella originaria convenzione, si stabilisce il 31 gennaio 2019 quale data ultima per la loro regolarizzazione.

4. Il comma 13 dell'art.6 della convenzione del servizio associato per la gestione dei

rifiuti è modificato come appresso:

La mancata costituzione della garanzia entro il termine stabilito dai precedenti commi 11 e 12 fa decadere la convenzione in relazione agli obblighi che ne scaturiscono per la Comunità Montana nei confronti del comune interessato. Il Responsabile del Procedimento provvederà a

comunicare al comune la sospensione del servizio a partire dal primo giorno del mese successivo.

5. Viene aggiunto il comma 14 dell'art.6 che mantiene in medesimi contenuti del comma

12 della precedente stesura:

Il ritardato pagamento oltre il sessantesimo giorno delle somme dovute dal comune alla Comunità Montana costituisce causa di risoluzione della convenzione e titolo per l'escussione della cauzione.

letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune

Aritzo sig. Gualtiero Mameli

Atzara dott. Alessandro Corona

Austis - dott. Alessandro Alciator

Belvì sig. Sebastiano Casula

Desulo sig. Gian Luigi Littarru

Gadoni avv. Francesco Peddio

Meana Sardo sig. Marco demuru

Ortuero dott. Giovanni Maria Retanda

Per la Comunità Montana

Il Presidente- dott. Alessandro Corona

CMGM - 1 - 2018-12-11 - 0003685

Sorgono sig. Giovanni Arru

Teti sig. Costantino Tidu

Tonara dott.ssa Flavia Giovanna Chiara Loche

CMCM 1 2018 12 11 0002685